



14 MAG. 2019

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, e prevede l'individuazione di esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'articolo 22, primo comma, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto e attività assimilate e l'articolo 24 che disciplina la registrazione dei corrispettivi per i soggetti che esercitano le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 413 del 1991 che delega il Ministro delle finanze a stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, recante l'esonero dall'obbligo della fatturazione per alcune operazioni effettuate dai comuni;


RL

14 MAG. 2019



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2009, recante modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2017, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 2016, recante la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, recante la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, recante la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 7 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2015, recante l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;



14 MAG. 2019

Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 413 del 1991 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 maggio 2018, che ha individuato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015;

Ritenuto di procedere all'individuazione delle ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine prevedere la graduale attuazione dell'adempimento in regione della tipologia di attività esercitata;

Decreta

Art. 1

Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il



14 MAG. 2019

rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

3. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Art. 2

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

2. Fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

3. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui al comma 2.

Art. 3

Estensione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 MAG. 2019



IL MINISTRO
[Handwritten signature]



14 MAG. 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attualmente i soggetti di cui all'art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso. Essi, in base al DPR n. 696 del 1996, certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l'altro. Il predetto DPR n. 696 ha, altresì, esonerato specifiche operazioni dall'obbligo di certificazione fiscale in ragione della gravosità dell'adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai fini del controllo.

L'articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al comma 1, prevede in via generalizzata che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i predetti soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, indipendentemente dal volume d'affari realizzato. Tale obbligo sostituisce l'annotazione nel registro dei corrispettivi, prevista dall'articolo 24, primo comma, del medesimo decreto n. 633/72, e le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale prima declinato attraverso ricevuta o scontrino fiscale.

La decorrenza dell'adempimento telematico è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari fino a euro 400.000; intendendosi per tale quello realizzato nell'anno 2018, i soggetti che iniziano l'attività nell'anno 2019 saranno tenuti all'adempimento in parola a partire dal 1° gennaio 2020.

Il medesimo art. 2 del citato d. lgs n. 127 del 2015 prevede la possibilità di adottare appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare specifici casi di esonero dall'adempimento in parola, in ragione della tipologia di attività esercitata.

A tale riguardo, il 12 aprile 2019 è stata avviata una consultazione pubblica con le associazioni di categoria al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare nel decreto. La consultazione si è conclusa il successivo 26 aprile; ha fatto seguito un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori e degli ordini professionali per esaminare e condividere i contributi pervenuti.

All'esito, è stato predisposto il presente decreto che individua specifici esoneri, previsti nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, in linea con l'obiettivo di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

L'**articolo 1, comma 1**, in particolare, esonera dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- alla **lettera a)**, le operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione);



14 MAG. 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- alla **lettera b)**, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, secondo quanto già previsto dalla legge 413/91 e dal DPR n. 696/96;
- la successiva **lettera c)** esonera, poi, fino al 31 dicembre 2019, e quindi a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere a) e b) o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;
- infine, la **lettera d)** esonera dall'adempimento in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali, quali, ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali.

Il successivo **comma 2** chiarisce che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972; invece, le operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il **comma 3** esplicita, poi, che in ogni caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

L'**articolo 2** prevede, quindi, al **comma 1**, che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.

Il successivo **comma 2**, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) per le cosiddette "operazioni marginali", dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all'obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, in virtù della previsione del successivo comma 3, la facoltà per l'esercente l'impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

L'**articolo 3**, infine, esplicita il carattere provvisorio degli esoneri previsti dal presente decreto, disponendo che con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.



14 MAG. 2019

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del presente decreto individua le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Nei commi 1, 2 e 3 si stabilisce che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni ivi indicate.

L'articolo 2 nel comma 2 sancisce l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalla cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

Al fine di stimare gli effetti di gettito connessi alle previsioni del D.M., si rappresenta che la relazione allegata al D.L. n. 119 del 2018 che ha istituito l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ha stimato i benefici attesi in termini di incremento di gettito di competenza in misura pari a 465 milioni di euro, per la platea dei contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, a partire dal 1 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e a 1.679 milioni di euro per la totalità dei contribuenti a partire dal primo gennaio 2020. Tali stime si riferiscono ai contribuenti che compilano il quadro VT della dichiarazione IVA.

Alla luce delle considerazioni che si espongono di seguito si prevede che il DM non avrà impatto in termini di riduzione dei benefici attesi.

Posto che le operazioni riportate nell'articolo 1, comma 1, lettera a) non sono state incluse nel volume d'affari considerato ai fini della stima del recupero di gettito nella relazione tecnica originaria allegata al D.L. n. 119 del 2018, alla previsione dell'esonero dall'obbligo prevista dall'articolo 1, comma 1, punto a) non si ascrivono effetti finanziari.

Quanto alle operazioni riportate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), le stesse sono effettuate nella quasi totalità da operatori di trasporto pubblico collettivo non inclusi nella platea considerata ai fini della stima del recupero di gettito nella relazione tecnica originaria allegata al D.L. n. 119 del 2018, in quanto riconducibili alla Pubblica Amministrazione o, in parte, a operatori il cui volume d'affari supera i 5 milioni di euro. Conseguentemente, alla previsione dell'esonero dall'obbligo prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b) non si ascrivono effetti finanziari.

Considerato il carattere di marginalità delle operazioni riportate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), l'esenzione degli stessi prevista dal DM non è suscettibile di generare impatti sui saldi di finanza pubblica.

Le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) non sono generalmente assoggettate ad IVA, in quanto effettuate prevalentemente al di fuori del territorio comunitario. Conseguentemente, alla previsione dell'esonero dall'obbligo prevista dall'articolo 1, comma 1, punto d) non si ascrivono effetti finanziari.

Posto che, sulla base dei dati dichiarativi, risulta che le operazioni di cui all'articolo 2, comma 2 sono effettuate in netta prevalenza da operatori che superano la soglia minima dell'uno per cento prevista per l'esonero dall'obbligo, alla predetta previsione non si ascrivono effetti finanziari.

